

DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264

**Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. (17G00023)**

Vigente al: 2-3-2017

## Titolo I

### DISPOSIZIONI GENERALI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e, in particolare, l'articolo 5;

Viste le linee guida Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste della Commissione europea di giugno 2012;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, gli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettere c) e f);

Visto il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 «Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare» convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 205 e, in particolare, l'articolo 2-bis;

Considerato che il regime dei sottoprodotti contribuisce alla dissociazione della crescita economica dalla produzione di rifiuti in quanto favorisce l'innovazione tecnologica per il riutilizzo di residui di produzione nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo, limita la produzione di rifiuti, nonche' riduce il consumo di materie prime vergini;

Considerato che l'impiego dei sottoprodotti non puo' prescindere da un quadro normativo e amministrativo certo, con particolare riferimento alle modalita' con le quali il produttore e l'utilizzatore possono dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ritenuto di stabilire, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri affinche' specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti e alcune modalita' con le quali il detentore puo' dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui al citato articolo 184-bis, comma 1;

Vista la notifica di cui alla direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri effettuata con nota dell'8 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta  
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, nonche' per assicurare maggiore uniformita' nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto, il presente decreto definisce alcune modalita' con le quali il detentore puo' dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. I requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze e devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo.

3. Fatte salve le disposizioni di carattere generale di cui al presente decreto ed il rispetto dei requisiti di impiego e di qualita' previsti dalle pertinenti normative di settore, nell'allegato 1 e' riportato, per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonche' una serie di operazioni e di attivita' che possono costituire normali pratiche industriali, alle condizioni previste dall'articolo 6.

Art. 2

Definizioni

1. Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria vigenti ai fini del presente decreto si intende per:

a) prodotto: ogni materiale o sostanza che e' ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi e' possibile identificare uno o piu' prodotti primari;

b) residuo di produzione (di seguito «residuo»): ogni materiale o sostanza che non e' deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che puo' essere o non essere un rifiuto;

c) sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai residui di produzione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) e non si applica:

a) ai prodotti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a);

b) alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai

sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) ai residui derivanti da attivita' di consumo.

2. Restano ferme le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le norme in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

#### Art. 4

##### Condizioni generali

1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i residui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi. A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, e' necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) e' certo l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Negli articoli seguenti sono indicate alcune modalita' con cui provare la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalita' e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non e' un rifiuto, ma un sottoprodotto. Resta fermo l'obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualita' previsti dalle pertinenti normative di settore.

3. Il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

4. Il soggetto che si avvale delle disposizioni del presente decreto conserva per tre anni e rende disponibile all'autorita' di controllo la documentazione indicata per le specifiche ipotesi disciplinate dagli articoli seguenti.

#### Art. 5

##### Certezza dell'utilizzo

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera b), il requisito della certezza dell'utilizzo e' dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso. A tali fini il produttore e il detentore assicurano, ciascuno

per quanto di propria competenza, l'organizzazione e la continuita' di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalita', consente l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto. Fino al momento dell'impiego del sottoprodotto, il deposito ed il trasporto sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalita' di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi.

2. Fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di fatto, da valutare caso per caso, la certezza dell'utilizzo e' dimostrata dall'analisi delle modalita' organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attivita' dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, valutando, in particolare, la congruita' tra la tipologia, la quantita' e la qualita' dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi.

3. La certezza dell'utilizzo di un residuo in un ciclo di produzione diverso da quello da cui e' originato presuppone che l'attivita' o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile gia' al momento della produzione dello stesso.

4. Ai fini di cui al comma 3, costituisce elemento di prova l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalita' di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilita' economica o di altro tipo.

5. In mancanza della documentazione di cui al comma 4, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni indicate all'allegato 2, necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali e' previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonche' del settore di attivita' o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda tecnica sono, altresì, indicate tempistiche e modalita' congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica.

6. Le schede tecniche sono numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

#### Art. 6

##### Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera c), non costituiscono normale pratica industriale i processi e le

operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo, secondo quanto disposto al comma 2.

2. Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.

#### Art. 7

#### Requisiti di impiego e di qualità ambientale

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera d), la scheda tecnica di cui all'allegato 2 contiene, tra l'altro, le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformità dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto.

2. In caso di cessione del sottoprodotto, la conformità dello stesso rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto di una apposita dichiarazione, sottoscritta in base al modello di cui all'allegato 2. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere sottoscritta una nuova dichiarazione di conformità'.

## **Titolo II**

### **GESTIONE DEI RESIDUI**

#### Art. 8

#### Deposito e movimentazione

1. Al fine di assicurare la certezza dell'utilizzo ai sensi dell'articolo 5, il sottoprodotto, fino a che non sia effettivamente utilizzato, è depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.

2. Nelle fasi di deposito e trasporto del sottoprodotto sono garantite:

a) la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, o oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinati a diversi utilizzi;

b) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonché fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;

c) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'alterazione delle proprietà chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego;

d) la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione, considerate le peculiarità e le caratteristiche del sottoprodotto, nel rispetto di quanto indicato nella scheda tecnica di cui

all'allegato 1.

3. A seguito della predisposizione della scheda tecnica e della sottoscrizione della dichiarazione di conformita' di cui all'allegato 1, il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o attivita', purché abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l'utilizzo ai sensi del presente decreto.

4. La responsabilita' del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto e' limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all'utilizzatore o a un intermediario. In caso di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la responsabilita' per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo.

#### Art. 9

##### Controlli e ispezioni

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e di controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità competenti effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

### Titolo III

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 10

##### Piattaforma di scambio tra domanda e offerta

1. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, e per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.

2. Nell'elenco e' indicata, all'atto dell'iscrizione, oltre alle generalita' e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attivita'.

3. L'elenco di cui al presente articolo e' pubblico ed e' consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.

#### Art. 11

##### Disposizioni finali

1. Il presente decreto e i successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 4 sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ed ai sensi della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione.

2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 13 ottobre 2016

Il Ministro: Galletti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2017

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 677

Allegato 1

(articolo 1)

Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia

1. Il presente allegato ha ad oggetto le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas e le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione.

2. In relazione alle biomasse previste dal punto 1, e' individuato, nelle sezioni 1 e 2, un elenco delle principali norme che ne regolamento l'impiego e di una serie di operazioni ed attivita' che possono costituire normali pratiche industriali alle condizioni previste dall'articolo 6, commi 1 e 2.

3. Ai fini e per gli effetti del presente allegato, per biomasse residuali si intendono le biomasse costituite da residui, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Sezione 1

Biomasse residuali destinate all'impiego  
per la produzione di biogas in impianti energetici

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attivita'
1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. Ce 1069/2009 .		
classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011): -		
carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali;		
- prodotti di origine animale o		

prodotti alimentari		
contenenti prodotti		
di origine animale		
non piu' destinati		
al consumo umano per		
motivi commerciali o		
la causa di problemi		
di fabbricazione o		
difetti che non		
presentano rischi		
per la salute		
pubblica o degli		
animali; -		
sottoprodotti di		
origine animale		
derivanti dalla		
fabbricazione di		
prodotti destinati		
al consumo umano,		
compresi ciccioli,		
fanghi da centrifuga		
o da separatore		
risultanti dalla		
lavorazione del		
latte; - sangue che		
non presenti alcun		
sintomo di malattie		
trasmissibili		
all'uomo o agli		
animali; - tessuto		lavaggio, essiccazione,
adiposo di a nimali		insufflazione di aria,
che non		raffinazione, triturazione,
presentialcun	Reg. Ce	omogeneizzazione, fermentazione
sintomo di malattie	1069/2009 e	naturale, centrifugazione,
trasmissibili	normativa	disidratazione, sedimentazione e
all'uomo o agli	di	chiarificazione, disgregazione
animali;	attuazione	fisicomeccanica
+-----+-----+-----+		
- sottoprodotti di		
animali acquatici; .		
classificati di Cat.		
2 (con specifiche di		
utilizzo previste		
nel regolamento		
stesso e nel		
regolamento CE n.		
142/2011) -		
stallatico		
(escrementi e/o		
urina di animali,		
guano non		
mineralizzato,		
ecc.); - tubo		
digerente e suo		
contenuto; - Farine		
di carne e d'ossa; -		
sottoprodotti di		
origine animale		



raccolti nell'ambito		
del trattamento		
delle acque reflue a		
norma delle misure		
di attuazione		
adottate		
conformemente		
all'articolo 27,		
primo comma, lettera		
c): - da		
stabilimenti o		
impianti che		
trasformano		
materiali di		
categoria 2; o - da		
macelli diversi da		
quelli disciplinati		
dall'articolo 8,		
lettera e); . Tutti		
i sottoprodotti		
classificati di		
categoria 1 ed		
elencati		
all'articolo 8 del		
regolamento CE n.		lavaggio, essicca
1069/2009 (con		insufflazione di aria,
specifiche di		raffinazione, tritura
utilizzo previste	Reg. Ce	omogeneizzazione, fermentazione
nel regolamento	1069/2009 e	naturale, centrifugazione,
stesso e nel	normativa	disidratazione, sedimentazione e
regolamento CE n.	di	chiarificazione, disgregazione
142/2011)	attuazione	fisicomeccanica
+-----+-----+-----+		
2. Sottoprodotti		
provenienti da		
attività agricola,		
di allevamento,		
dalla gestione del	Reg. Ce	
verde e da attività'	1069/2009 e	
forestale .	normativa	fermentazione aturale,
effluenti	di	centrifugazione, disidratazione,
zootecnici;	attuazione	sedimentazione e chiarificazione
+-----+-----+-----+		
. paglia; . pula; .		
stocchi; . fieni e		
trucioli da		
lettiera. . residui		
di campo delle		
aziende agricole; .		
sottoprodotti		
derivati		
dall'espianto; .		
sottoprodotti		
derivati dalla		
lavorazione dei		
prodotti forestali;		
. sottoprodotti		
derivati dalla		lavaggio, essicca

gestione del bosco;	insufflazione di aria,
. potature, ramaglie	raffinazione, triturazione,
e residui dalla	omogeneizzazione, fermentazione
manutenzione del	naturale, centrifugazione,
verde pubblico e	disidratazione, disgregazione
privato.	fisicomeccanica

---

3. Sottoprodotti	
provenienti da	
attività alimentari	
ed agroindustriali .	
sottoprodotti della	
trasformazione del	
pomodoro (bucchette,	
bacche fuori misura,	
ecc.); .	
sottoprodotti della	
trasformazione delle	
olive (sanse, sanse	
di oliva disoleata,	
acque di	
vegetazione); .	
sottoprodotti della	
trasformazione	
dell'uva (vinacce,	
graspi, ecc.); .	
sottoprodotti della	
trasformazione della	
frutta	
(condizionamento,	
sbucciatura,	
detorsolatura,	
pastazzo di agrumi,	
spremitura di pere,	
mele, pesche,	
noccioli, gusci,	
ecc.); .	
sottoprodotti della	
trasformazione di	
ortaggi vari	
(condizionamento,	
sbucciatura,	
confezionamento,	
ecc.); .	
sottoprodotti della	
trasformazione delle	
barbabietole da	
zucchero (borlande;	
melasso; polpe di	
bietola esauste	
essiccate,	
suppresse fresche,	
suppresse insilate	
ecc.); .	
sottoprodotti	
derivati dalla	
lavorazione del	
risone (farinaccio,	

pula, lolla, ecc.);		
. sottoprodotti		
della lavorazione		
dei cereali		
(farinaccio,		
farinetta, crusca,		
tritello, glutine,		
amido, semi		
spezzati, ecc.); .		
sottoprodotti della		
lavorazione di		
frutti e semi oleosi		
(pannelli di germe		
di granoturco, lino,		
vinacciolo, ecc.); .		
pannello di		
spremitura di alga;		
. sottoprodotti		
dell'industria della		
panificazione, della		
pasta alimentare,		
dell'industria		
dolciaria (sfridi di		
pasta, biscotti,		
altri prodotti da		
forno, ecc.); .	lavaggio, essicca	
sottoprodotti della	insufflazione di aria,	
torrefazione del	raffinazione, triturazione,	
caffè'; .	omogeneizzazione, fermentazione	
sottoprodotti della	naturale, centrifugazione,	
lavorazione della	disidratazione, disgregazione	
birra;	fisicomeccanica	
+-----+-----+-----+		
4. Sottoprodotti		
provenienti da		
attività'		
industriali		
+-----+-----+-----+		
. sottoprodotti		
della lavorazione		
del legno per la		
produzione di mobili		
e relativi		
componenti	essicca	
limitatamente al	aria, raffinazione, triturazione,	
legno non trattato.	disgregazione fisico-meccanica	
+-----+-----+-----+		
. sottoprodotti		
della trasformazione		
degli zuccheri		
tramite	lavaggio, essicca	
fermentazione. .	insufflazione di aria,	
sottoprodotti della	raffinazione, triturazione,	
produzione e della	omogeneizzazione, fermentazione	
trasformazione degli	naturale, centrifugazione,	
zuccheri da biomasse	disidratazione, disgregazione	
non alimentari.	fisicomeccanica	
+-----+-----+-----+		

		lavaggio, essiccazione,	
		insufflazione di aria,	
		raffinazione, triturazione,	
. sottoprodotti		omogeneizzazione, fermentazione	
della lavorazione o		naturale, centrifugazione,	
raffinazione di oli		disidratazione, disgregazione	
vegetali.		fisicomeccanica	
+-----+-----+-----+-----+			

Sezione 2

Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia  
mediante combustione

Parte A

1. Le biomasse residuali individuate nella presente sezione possono essere qualificate come sottoprodotti per la produzione di energia mediante combustione nel caso in cui risultino rispettati requisiti e le condizioni previsti per i sottoprodotti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i requisiti e le condizioni previsti dalla Parte Quinta dello stesso decreto legislativo.

2. Sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere impiegate per la produzione di energia mediante combustione esclusivamente le biomasse residuali previste dall'allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dall'articolo 2-bis del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, fatte salve future disposizioni che disciplinino espressamente l'impiego di biomasse residuali come combustibile. In caso di destinazione alla produzione di energia mediante combustione, i materiali previsti dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono comunque soggetti al regime dei rifiuti se non sono previsti nelle disposizioni indicate nel presente comma.

3. L'impiego delle biomasse residuali di cui al punto 2 per la produzione di energia mediante combustione è altresì soggetto ai limiti e divieti imposti dai regolamenti comunitari in materia sanitaria ed a quelli imposti, nei casi ammessi dalla legge, dalle norme e dagli atti di pianificazione regionali e dall'autorizzazione relativa all'impianto di combustione.

4. Le operazioni e le attività individuate nelle tabelle possono costituire normali pratiche industriali alle condizioni previste dall'articolo 6. In ogni caso, possono essere svolte esclusivamente operazioni che ricadono nelle categorie di attività prescritte, per la pertinente biomassa, dalle norme di cui al punto 2.

5. La presente sezione non si applica all'impiego delle biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas.

=====			
	Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attività
+-----+-----+-----+-----+			
			Trattamenti fisici, quali:
			triturazione,



Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attivita'
		Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, chiarificazione mediante
Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli	vinacce e loro componenti, come bucce, vinaccioli e raspi, si applica anche l'articolo 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per	trattamento fisico, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione e, per le vinacce esauste e loro componenti, distillazione.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attivita'
		Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, chiarificazione, sedimentazione
Sansa di oliva disoleata	Allegato X, parte II, sezione 4, lettera f), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. Trattamento con n-esano e successivo trattamento termico.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attivita'
Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno.	Allegato X, parte II, sezione 4, lettera g), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Evaporazione al fine di incrementare il residuo solido.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attivita'
		Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura,



animali; - tessuto adiposo di	
animali che non presenti alcun	
sintomo di malattie	
trasmissibili all'uomo o agli	
animali; - rifiuti da cucina e	
ristorazione; - sottoprodotti di	
animali acquatici; .	
classificati di Categoria 2 (con	
specifiche di utilizzo previste	
nel regolamento stesso e nel	
regolamento CE n. 142/2011) -	
stallatico (escrementi e/o urina	
di animali, guano non	
mineralizzato, ecc.); - tubo	
digerente e suo contenuto; -	
Farine di carne e d'ossa; -	
sottoprodotti di origine animale	
raccolti nell'ambito del	
trattamento delle acque reflue a	
norma delle misure di attuazione	
adottate conformemente	
all'articolo 27, primo comma,	
lettera c): - da stabilimenti o	
impianti che trasformano	
materiali di categoria 2; o - da	
macelli diversi da quelli	
disciplinati dall'articolo 8,	
lettera e); . Tutti i	
sottoprodotti classificati di	
categoria 1 ed elencati	
all'articolo 8 del regolamento	
CE n. 1069/2009 (con specifiche	
di utilizzo previste nel	
regolamento stesso e nel	Materiali non presenti
regolamento CE n. 142/2011)	nell'allegato X
+-----+	
2. Sottoprodotti provenienti da	
attività agricola, di	
allevamento, dalla gestione del	
verde e da attività forestale	
+-----+	
	Pollina: presente nell'allegato X
	nei casi e nei limiti previsti dal
	decreto legge 171/2008 fatto salvo
	quanto previsto dal regolamento UE
	n. 592/2014 Altri effluenti
	zootecnici: non presenti
effluenti zootecnici	nell'allegato X
+-----+	
paglia	Materiale presente nell'allegato X
+-----+	
pula	Materiale presente nell'allegato X
+-----+	
stocchi	Materiale presente nell'allegato X
+-----+	
fieni e trucioli da lettiera	Materiale presente nell'allegato X
+-----+	
residui di campo delle aziende	



agricole	Materiale presente nell'allegato X
+-----+	
sottoprodotti derivati  dall'espianto	Materiale presente nell'allegato X
+-----+	
	Materiali presenti nell'allegato X
	nei casi in cui sono soggetti solo
	a trattamenti fisici quali:
	triturazione, essiccazione,
	addensamento, sminuzzatura,
	centrifugazione, filtrazione,
sottoprodotti derivati dalla  lavorazione dei prodotti  forestali;	sedimentazione, miscelazione,    lavaggio, separazione, vagliatura,    disidratazione.
+-----+	
sottoprodotti derivati dalla  gestione del bosco;	Materiali presenti nell'allegato X
+-----+	
potature, ramaglie e residui  dalla manutenzione del verde  pubblico e privato.	Materiali presenti nell'allegato X
+-----+	
3. Sottoprodotti provenienti da  attività alimentari ed  agroindustriali	
+-----+	
	Materiali presenti nell'allegato X
	nei casi in cui sono soggetti solo
	a trattamenti fisici quali:
	triturazione, essiccazione,
	addensamento, chiarificazione
	mediante trattamento fisico,
	sminuzzatura, centrifugazione,
sottoprodotti della  trasformazione del pomodoro  (bucchette, bacche fuori misura,  ecc.);	filtrazione, sedimentazione,    miscelazione, lavaggio,    separazione, vagliatura,    disidratazione.
+-----+	
	Sansa di oliva disoleata: presente
	nell'allegato X Altri
	sottoprodotti della trasformazione
	delle olive: presenti
	nell'allegato X nei casi in cui
	sono soggetti solo a trattamenti
	fisici quali: triturazione,
	essiccazione, addensamento,
	chiarificazione mediante
sottoprodotti della  trasformazione delle olive  (sanse, sanse di oliva  disoleata, acque di  vegetazione);	trattamento fisico, sminuzzatura,    centrifugazione, filtrazione,    sedimentazione, miscelazione,    lavaggio, separazione, vagliatura,    disidratazione.
+-----+	
	Vinacce e loro componenti, come
	bucce, vinaccioli e raspi:
	presenti nell'allegato X nei casi
	in cui sono soggetti solo a
	trattamenti fisici quali:





forno, ecc.);	nell'allegato X	
+-----+		
	Materiali presenti nell'allegato X	
	nei casi in cui sono soggetti solo	
	a trattamenti fisici quali:	
	triturazione, essiccazione,	
	addensamento, chiarificazione	
	mediante trattamento fisico,	
	sminuzzatura, centrifugazione,	
	filtrazione, sedimentazione,	
	miscelazione, lavaggio,	
sottoprodotti della torrefazione	separazione, vagliatura,	
del caffè';	disidratazione.	
+-----+		
	Materiali presenti nell'allegato X	
	nei casi in cui sono soggetti solo	
	a trattamenti fisici quali:	
	triturazione, essiccazione,	
	addensamento, chiarificazione	
	mediante trattamento fisico,	
	sminuzzatura, centrifugazione,	
	filtrazione, sedimentazione,	
	miscelazione, lavaggio,	
sottoprodotti della lavorazione	separazione, vagliatura,	
della birra;	disidratazione.	
+-----+		
	Materiali presenti nell'allegato X	
	limitatamente al legno vergine	
4. Sottoprodotti provenienti da	soggetto solo a trattamenti fisici	
attività industriali	quali: triturazione, essiccazione,	
sottoprodotti della lavorazione	addensamento, sminuzzatura,	
del legno per la produzione di	centrifugazione, filtrazione,	
mobili e relativi componenti	sedimentazione, miscelazione,	
limitatamente al legno non	lavaggio, separazione, vagliatura,	
trattato.	disidratazione.	
+-----+		
	Materiali presenti nell'allegato X	
	nei casi in cui sono soggetti solo	
	a trattamenti fisici quali:	
	triturazione, essiccazione,	
sottoprodotti della	addensamento, chiarificazione	
trasformazione degli zuccheri	mediante trattamento fisico,	
tramite fermentazione.	sminuzzatura, centrifugazione,	
sottoprodotti della produzione e	filtrazione, sedimentazione,	
della trasformazione degli	miscelazione, lavaggio,	
zuccheri da biomasse non	separazione, vagliatura,	
alimentari.	disidratazione.	
+-----+		
	Materiali presenti nell'allegato X	
	nei casi in cui sono soggetti solo	
	a trattamenti fisici quali:	
	triturazione, essiccazione,	
	addensamento, chiarificazione	
	mediante trattamento fisico,	
	sminuzzatura, centrifugazione,	
	filtrazione, sedimentazione,	
	miscelazione, lavaggio,	
sottoprodotti della lavorazione	separazione, vagliatura,	



. Sottoscrizione

---